

**COMUNE DI PORDENONE**

# **Criteria, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 2005.*

*Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2011*

*Testo modificato entrato in vigore in data 20.02.2011*

## TITOLO I – IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

### **ART 1 – Ripartizione del territorio comunale**

1. Il territorio comunale, è suddiviso nelle zone omogenee previste dal Piano Regolatore Generale Comunale.

### **ART. 2 – Tipologia dei nuovi impianti**

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli impianti devono essere esclusivamente del tipo denominato “*stazione di servizio*”.

### **ART. 3 – Caratteristiche degli impianti**

1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche di GPL e di metano.
2. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 del Nuovo Codice della Strada (NCdS) e art.61, comma 3 del Regolamento di attuazione).

### **ART. 4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni**

1. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli impianti stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
3. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista nel Nuovo Codice della Strada (NCdS) e dal relativo regolamento di attuazione.
4. Lungo le curve di raggio inferiore a 300 m (trecento) non può essere installato alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i 300 m (trecento) ed i 100 m (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a 100 m (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a 95 m (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

### **ART. 5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico**

1. Qualora per la realizzazione o la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via temporanea di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

### **ART. 6 – Principi generali**

1. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art.11.
2. All'interno di detta area saranno installati le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse, ed la presenza di almeno un punto aria e un punto acqua.
3. Sia le colonnine che i serbatoi che le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di 5 m (cinque) dal confine stradale e dai confini e ad una distanza minima di 10 m da fabbricati esistenti nelle aree limitrofe dell'area di intervento.
4. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
5. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, alle normative in materia di acustica, nonché qualsiasi altra normativa statale, regionale-riguardante tali impianti.

### **ART. 7 – Caratteristiche della pensilina**

1. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata e l'aggetto della pensilina stessa a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di 5 m (cinque) dal confine stradale e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione la distanza di 1,5 m dal ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale, ove esistente o previsto dalle vigenti disposizioni.

### **ART. 8 – Impianti di lavaggio e scarichi**

1. In caso di installazione anche di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
2. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

### **ART. 9 – Serbatoi di stoccaggio**

1. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite, dei sistemi e di tutte le metodologie conformemente alle disposizioni vigenti.

### **ART. 10 – Tutela di beni ambientali e architettonici**

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti:

1. nelle aree sottoposte a vincolo di cui ai Titoli II° e III° del Decreto Legislativo n. 42/2004;
2. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – artistico, architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

### **ART. 11 – Superficie minima**

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è quella fissata dal piano regionale carburanti o dalle normative specifiche regionali (art. 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.).

### **ART. 12 – Superficie edificabile**

1. La superficie coperta massima degli edifici da realizzare negli impianti di distribuzione non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area.
2. La superficie utile, così come definita dal DPGR 14.07.2000 n. 0242/Pres., da destinare alle attività integrative, non potrà superare i seguenti limiti:
  - non superiore al 60% della superficie utile realizzabile, nel caso di impianto localizzato all'interno della perimetrazione del centro abitato;
  - non superiore al 40% della superficie utile realizzabile, nel caso di impianto localizzato fuori dalla perimetrazione del centro abitato.

### **ART. 13 – Integrazione della superficie dell'impianto**

1. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio interno attività integrative (negozi, bar, edicole, ristoranti, e simili) deve essere aumentata per ogni m<sup>2</sup> di superficie di calpestio di tali locali di 2,5 m<sup>2</sup>, di cui almeno 2 m<sup>2</sup> destinati a parcheggio.

### **ART. 14 – Dimensioni**

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti denominato "stazione di servizio", ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, devono determinare un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.
2. L'altezza massima di edifici, manufatti e pensiline non deve superare i 6 m.

### **ART. 15 - Distanze**

1. L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti non è subordinata al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

### **ART. 16 - Deroga**

1. E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento e delle disposizioni degli strumenti urbanistici.

### **ART. 17 – Attività integrative**

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole non esclusive e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*ex lege* di tipologia B L.287/1991), possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di commercio, pubblici esercizi, edicole e riviste e dei relativi piani comunali di settore. Tali attività sono definite attività integrative.

### **ART. 18 - Accessi**

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e artt. 46 e 61 del Regolamento di attuazione), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi in entrata all'impianto dalla strada devono avvenire tramite corsie di decelerazione della larghezza di 3 m (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a 10 m (dieci), fatto salvo quanto stabilito dal D.M. 19/04/2006 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*" nei tratti stradali con limiti di velocità massima pari a 50 km/ora. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio del permesso di costruire ed autorizzazione all'installazione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
3. Gli accessi in uscita dagli impianti (sempre obbligatoria in destra) devono essere inclinati di 30° rispetto all'asse stradale, con una larghezza degli stessi di 4 m di corsia e banchine da 1 m in destra e 0,50 m in sinistra.
4. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le strade statali devono avere le caratteristiche tecniche specifiche indicate all'art.4 dell'Allegato al Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.
5. Per le strade di scorrimento si valuterà l'opportunità di realizzazione di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita dalla strada.
6. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada e alle seguenti particolari prescrizioni:
  - a) all'interno dei centri abitati minimo 15 m (quindici);
  - b) fuori dai centri abitati minimo 95 m (novantacinque) a meno che non vengano dettate distanze superiori per ragioni di sicurezza e per garantire la fluidità della circolazione così come previsto dall'art.22 comma 9 del Nuovo Codice della Strada. Nei tratti stradali con limiti di velocità massima pari a 50 km/ora si applicano le distanze di cui al punto a) (con esclusione delle strade statali);
  - c) in ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
6. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi in entrata agli impianti da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

### **ART. 19 - Piazzale**

7. Il piazzale deve avere le caratteristiche previste all'art.4, comma 3, dell'Allegato al Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres. ed essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico avente una larghezza non inferiore a 0.50 m (zero e cinquanta) e non eccedente 1,50 m (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra 20 cm (venti) e 30 cm (trenta).

### **ART. 20 - Spartitraffico**

1. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre 2,50 m (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento con gli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso con il ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

2. Quando gli accessi in entrata ed in uscita sono collocati in strade diverse si prescinde dall'obbligo di realizzare l'aiuola spartitraffico.
3. Sullo spartitraffico possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, in conformità a quanto previsto all'art.4, comma 3, dell'Allegato al Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres, e non eccedenti l'altezza di 0,70 m (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

#### **ART. 21 - Visibilità**

1. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (artt. 16 e 18 del N.C.d.S.).

#### **ART. 22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali**

1. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, anche se sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
2. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio o altro materiale ritenuto consono ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

#### **ART. 23 – Abbattimento di alberature e piantagioni**

1. L'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso qualora ne sia accertata l'assoluta necessità per l'apertura degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni, secondo le normative vigenti.

#### **ART. 24 - Insegne**

1. La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "stazione di servizio" alle condizioni previste dal Codice della Strada se l'impianto si trova fuori dai centri abitati o da altre normative e regolamenti vigenti tra cui l'art. 7, comma 1 dell'Allegato al Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0394/Pres.

#### **ART. 25 - Segnaletica**

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita.

## **TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

### **ART. 26 – Interventi su impianti esistenti**

1. Gli interventi all'impianto relativi a opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni devono avvenire nel rispetto delle relative normative vigenti.
2. Gli interventi di ristrutturazione potranno avvenire solo se l'impianto è conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

### **ART. 27 – Sostituzione serbatoi**

1. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e del D.lgs 22/97 e s.m.i. ed inoltre:
  - a) la data di inizio dei lavori di sostituzione dev'essere comunicata con specifico avviso scritto, inviato almeno 20 giorni prima, all'A.R.P.A. e per conoscenza al Comune;
  - b) deve essere effettuata, e comunicata all'A.R.P.A. ed al Comune, l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare eventuali inquinamenti accaduti nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.

### **ART. 28 – Smantellamento e rimozione**

1. In caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto formale atto autorizzativo allo smantellamento.
2. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
  - a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
  - b) la rimozione di tutte le strutture presenti all'interno dell'area dell'impianto, sopra e sotto il suolo da attuarsi secondo la normativa vigente;
  - c) la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) e secondo quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 22/97 e dal Decreto Ministeriale 471/99.

## **TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO**

### **ART. 29 – Caratteristiche degli impianti e dei serbatoi**

1. I serbatoi di contenimento degli impianti per uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti per uso pubblico.
2. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
3. Nell'area adibita al rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica.

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 30 – Violazioni e sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni ed i provvedimenti di legge, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, da un minimo di Euro 1000 ad un massimo di Euro 10.000.
2. Fatte salve le altre sanzioni e provvedimenti di legge, in caso di eventuali violazioni in materia di inquinamento l'Amministrazione determina in aggiunta una sospensione dell'attività da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta. In caso di recidiva i giorni sono elevati fino ad un massimo di giorni novanta.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
4. In caso di violazioni relative all'insegna l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione della stessa, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

<b>INDICE</b>	
<b>TITOLO I - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</b>	2
Art.1 – Ripartizione del territorio comunale	2
Art.2 – Tipologia dei nuovi impianti	2
Art.3 – Caratteristiche degli impianti	2
Art.4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni	2
Art.5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico	2
Art.6 – Principi generali	3
Art.7 – Caratteristiche della pensilina	3
Art.8 – Impianti di lavaggio e scarichi	3
Art.9 – Serbatoi di stoccaggio	3
Art.10 – Tutela di beni ambientali e architettonici	3
Art.11 – Superficie minima	4
Art.12 – Superficie edificabile	4
Art.13 – Integrazione della superficie dell’impianto	4
Art.14 – Dimensione	4
Art.15 – Distanze	4
Art.16 – Deroga	4
Art.17 – Attività integrative	4
Art.18 – Accessi	5
Art.19 – Piazzale	5
Art.20 – Spartitraffico	5
Art.21 – Visibilità	6
Art.22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali	6
Art.23 – Abbattimento di alberature e piantagioni	6
Art.24 – Insegne	6
Art.25 - Segnaletica	6
<b>TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI</b>	7
Art.26 – Interventi su impianti esistenti	7
Art.27 – Sostituzione serbatoi	7
Art.28 – Smantellamento e rimozione	7
<b>TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO</b>	7
Art.29 – Caratteristiche degli impianti e serbatoi	7
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	8
Art.30 – Violazioni e sanzioni	8